

Non applicabile alle vittime dei reati di mafia la disposizione per le vittime del terrorismo

Trib. Catanzaro, sez. II, ordinanza 20 febbraio 2015 (est. Luca Nania)

Patrocinio a spese dello Stato – Vittime di reati di mafia – applicabilità dell'art. 10 legge 206 del 2004 – Esclusione

Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 206/2004, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, il patrocinio delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato, prescindendosi da qualsiasi preventiva istanza di ammissione al patrocinio statale nonché dai limiti reddituali di cui al D.P.R. n. 115/2002; tale disposizione non è estensibile anche alle vittime di reati di mafia, non essendo espressamente richiamata dall'art. 34 D.L. n. 159/2007, conv. con mod. in L. n. 222/2007

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

letta l'istanza di liquidazione degli onorari avanzata ai sensi dell'art. 10 L. n. 206/2004 dall'Avv. ..., per l'attività difensiva svolta nell'interesse di .. nel procedimento RGAC n. .. del 2014;

rilevato che nel predetto giudizio il .., rimasto incolpevolmente coinvolto in un agguato di matrice mafiosa, ha chiesto l'adeguamento della speciale elargizione di cui all'art. 1 e 2, L. n. 302/1990 ed estensione dei benefici di cui alla L. n. 206/2004;

rilevato che il giudizio si è concluso con ordinanza di incompetenza, adottata in data 16 gennaio 2015;

visto il provvedimento del 29 gennaio 2015 e le note difensive depositate il 4 febbraio 2015;

rilevato che ai sensi dell'art. 10 della L. n. 206/2004, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, il patrocinio delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato, prescindendosi da qualsiasi preventiva istanza di ammissione al patrocinio statale nonché dai limiti reddituali di cui al D.P.R. n. 115/2002;

ritenuto che tale disposizione non sia estensibile anche alle vittime di reati di mafia, non essendo espressamente richiamata dall'art. 34 D.L. n. 159/2007, conv. con mod. in L. n. 222/2007 (arg. ex Cons. Stato, parere 10 marzo 2012 n. 1197);

ritenuto che la vicenda criminosa nella quale è stato coinvolto il .. non possa essere qualificata come atto di terrorismo poiché: a) ai sensi dell'art. 270-sexies c.p., costituiscono attività connotate da finalità terroristiche "le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"; b) la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che mentre la finalità di eversione si identifica nel fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali,

quella di terrorismo si sostanzia nel più ampio proposito d'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36776, Nerozzi; Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 1987, n. 11382, Benacchio), ed è stato anche precisato che la connotazione tipica degli atti di terrorismo è costituita dalla depersonalizzazione della vittima, colpita dall'azione violenta non già nella propria personale identità, ma nella qualità di rappresentante delle istituzioni, da essa in qualche modo rivestita, oppure proprio in ragione del suo anonimato, in quanto il vero obiettivo della condotta è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività (cfr. Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013, n. 46430, Stefani; Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2008, n. 31389; Bouyahia; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072, Bouyahia, cit.); c) la vicenda criminosa dalla quale trae origine la pretesa alla liquidazione degli onorari ex art. 10 L. n. 206/2004 è stata così descritta dallo stesso istante: "Nel pomeriggio del 26 febbraio 2000, sul .., nel Comune di .., un commando armato di mitra Kalashnikov e pistole, uccise tre pregiudicati del luogo a nome .., .. e ... Nella stessa azione rimasero coinvolti, in modo del tutto accidentale, due anziani pensionati, a nome .., ed il Sig. Il primo rimase ucciso mentre il secondo riportò gravi lesioni personali. Ad entrambi, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto la speciale elargizione di cui alla L. n. 302.1990 e successive modifiche e integrazioni"; d) nella suddetta vicenda criminosa difetta il requisito, tipico degli atti terroristici, della depersonalizzazione delle vittime dell'atto delittuoso (nella fattispecie, i tre pregiudicati ..), onde non appare sostenibile che il primario intento dell'agguato in parola fosse quello di seminare indiscriminata paura nella collettività (cfr. anche Cass. civ. 3 luglio 2014 n. 15256);

ritenuto, pertanto, che l'istanza in esame debba essere rigettata;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.